

Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- VISTO: il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI: i sottoelencati Decreti Ministeriali inerenti alle modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
 - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
 - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
 - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
 - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
 - i Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 n. 85 del 18 novembre 2005;
 - il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
 - il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509*";
- VISTO: il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "*definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1° dicembre 2016, n.948 recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249*" e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018*";
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psyco-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;

- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato decreto ministeriale 30 settembre 2011;
- VISTO: l'art.2 comma 8 del Decreto-Legge n.22 dell'8 aprile 2020 convertito con modifiche con la legge n.41 del 6 giugno 2020;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e Ricerca n.90 del 7 agosto 2020, nel quale tra l'altro, sono indicati i requisiti dei candidati che hanno diritto a non sostenere il test preselettivo il cui punteggio non è da computare ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso;
- VISTA: la nota di chiarimenti del MIUR e del MPI del 13 agosto 2020;
- VISTA la nota ministeriale n. 39588 del 17 dicembre 2021, con la quale viene autorizzato l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per ogni ordine di scuola per l'anno accademico 2021/2022 (VII ciclo) e viene richiesto agli atenei di indicare il massimo del potenziale formativo;
- VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza n. 72 del 20 gennaio 2022 (ratificato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 26 dell'11 febbraio 2022 e con delibera del Senato Accademico n. 29 del 18 febbraio 2022) con il quale è stato definito il potenziale formativo relativo ai posti per i Corsi di specializzazione per il sostegno per ciascun ordine di Scuola da richiedere al ministero;
- VISTO il Decreto del MUR n. 333 del 31 marzo 2022 che attiva i Corsi di specializzazione per il sostegno, per l'anno accademico 2021/2022 (VII ciclo), attribuisce all'Università di Pisa n.250 posti complessivi richiesti suddivisi fra i quattro ordini di scuola e indica le date, uniche a livello nazionale, di svolgimento dei test preselettivi;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2021/2022;

DECRETA

Articolo 1 - Attivazione

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei decreti ministeriali [n. 92 dell'8 febbraio 2019](#) e [n.333 del 31 marzo 2022](#), sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) organizzati dall'Università di Pisa per l'anno accademico 2021/2022.

2. È prevista una selezione per ogni ordine di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.

Articolo 2 - Posti messi a concorso

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita dal M.U.R. sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 250 posti così ripartiti per ciascun ordine di scuola:

Ordine di Scuola	Numero di posti
Infanzia	15
Primaria	55
Secondaria di primo grado	80
Secondaria di secondo grado	100

2. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola se in possesso dei relativi requisiti di accesso richiesti.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai corsi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria la normativa vigente¹ prevede i seguenti requisiti di ammissione:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure

¹ Art. 2 del D.M. n.333/2022 che richiama [l'art.3, comma 1 lettera a\) del D.M. 92/2019](#):

- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

2. Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado la normativa vigente² prevede i seguenti requisiti di ammissione:

- abilitazione sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, che dia accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno;
 - specifici requisiti curriculari (CFU o esami annuali/semestrali) previsti per alcune classi di insegnamento dalla normativa vigente³;
 - la certificazione dei 24 CFU /CFA, ai sensi del D.M. 616/2017, nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Si specifica che per coloro che intendano accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di sostegno della Scuola secondaria in quanto in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento di una delle classi tecnico-pratiche (ITP), ai sensi della normativa vigente i requisiti di ammissione sono:

- abilitazione specifica su una classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

3. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il **2 maggio 2022**, data di scadenza dell'iscrizione al concorso.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione, entro la predetta data di scadenza dell'iscrizione al concorso (**2 maggio 2022**).

5. Ai sensi della [nota ministeriale 371182 del 13 agosto 2020](#), non è più consentita l'ammissione al concorso a coloro che sono in possesso dei titoli di accesso alle classi di insegnamento ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

6. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l'iscrizione al concorso.

Articolo 4 - Adempimenti per partecipare al concorso

1. Per partecipare a ciascuna selezione i candidati devono presentare **domanda**, distinta per ogni ordine di scuola per il quale intende concorrere, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti secondo le istruzioni riportate nella [Guida per l'iscrizione al concorso](#). **Non è ammessa la domanda presentata con altra modalità.**

La domanda può essere presentata dalle **ore 12,00 del 7 aprile 2022**. Il termine perentorio per la **presentazione della domanda è il 2 maggio 2022 alle ore 13,00** (ora italiana).

Con la presentazione della domanda occorre caricare, tramite upload, le seguenti autocertificazioni:

² Art. 2 del [D.M. n.333/2022](#) che rimanda [all'art.3, comma 1 lettera b\)](#) del D.M. 92/2019_(che richiama [l'art.5 comma 1 e 2](#) del D.lgs n.59/2017 e [l'art.5 comma 2](#) del D.M. 92/2019).

³ Per quanto riguarda le **classi di insegnamento**, si fa riferimento alla Tabella A del D.P.R 19/2016 come modificato con [D.M.259/2017](#). Unicamente per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) si fa riferimento alla Tabella B al D.P.R.19/2016, come modificato dal [D.M.259/2017](#).

- **ALLEGATO A** -autocertificazione del possesso dei relativi requisiti d'accesso e dei titoli valutabili relativo all'ordine di Scuola di interesse. Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo e di secondo grado, si deve presentare un'autocertificazione distinta nel caso di accesso al concorso con requisiti per l'insegnamento su classi ITP. Nello specifico:
Allegato A/1 per la Scuola dell'Infanzia,
Allegato A/2 per la Scuola Primaria,
Allegato A/3 per la Scuola secondaria di primo grado
Allegato A/4 per la Scuola secondaria di secondo grado,
Allegato A/4 bis per la Scuola secondaria di secondo grado (accesso con requisiti per insegnamento su classi ITP)
- **ALLEGATO B solo** se in possesso dei requisiti previsti dal D.l n.90/2020, specificati al successivo art. 6.4 del presente bando, che consentono di accedere direttamente alla prova scritta, senza sostenere la prova preselettiva. Nello specifico:
Allegato B/1 per la Scuola dell'Infanzia,
Allegato B/2 per la Scuola Primaria,
Allegato B/3 per la Scuola secondaria di primo grado,
Allegato B/4 per la Scuola secondaria di secondo grado (utilizzabile per chi accede con l'allegato A/4 e A/4 bis).

Con gli Allegati A e B (eventuale) dovrà essere caricato anche un documento di identità in corso di validità.

Le dichiarazioni rese tramite gli Allegati "A" e "B" possono essere eventualmente rettificare o integrate **esclusivamente** tramite nuovo upload degli allegati stessi e solo fino alla scadenza della presentazione della domanda on-line (2 maggio 2022).

Entro il **2 maggio 2022**-i candidati devono provvedere al pagamento della **tassa di iscrizione di euro 100,00** con il sistema Pago PA al quale si accede al termine dell'iscrizione al concorso on-line. La tassa è dovuta per ogni ordine di Scuola per cui si concorre. I candidati che non abbiano pagato la tassa concorsuale sono **esclusi** dal relativo concorso. Qualora il pagamento della tassa sia stato effettuato ma non risulti perfezionato, i candidati saranno ammessi con riserva al test preliminare o alla prova scritta (se hanno presentato l'Allegato "B") in attesa di verifica della regolarità del versamento. La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta rilasciata dal sistema al termine della procedura di iscrizione. Tale ricevuta, oltre a costituire prova di avvenuta iscrizione al concorso, riporta anche un "**numero di prematricola**" che sarà indispensabile per visualizzare in forma anonima gli esiti delle prove, la valutazione dei titoli e ogni altra comunicazione generale riguardante i candidati, che saranno pubblicati, sulla pagina web "[formazione insegnanti -corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

2. I candidati in condizione di disabilità o con certificazione di DSA (disturbi specifici di apprendimento), potranno presentare, entro il **2 maggio 2022**, apposita istanza per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento della prova di ammissione scaricando il relativo modulo e seguendo le procedure pubblicate ai seguenti indirizzi:

- per i candidati in condizione di disabilità - <https://www.unipi.it/index.php/ucid/item/7817-assistenza-ai-concorsi-o-ai-test-di-valutazione> - parte dedicata ai corsi post-laurea;
- per i candidati con certificazione di DSA - <https://www.unipi.it/index.php/dislessia>, voce "Assistenza ai concorsi o ai test di valutazione" - parte dedicata ai corsi post-laurea.

Articolo 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di sostegno, per ciascun ordine di Scuola, sono nominate con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e/o esperti esterni.

3. Ciascuna riunione delle commissioni giudicatrici può svolgersi in presenza, in forma telematica o in forma mista, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche in considerazione delle eventuali misure di sicurezza in caso di emergenza sanitaria.

Articolo 6 - Prova di accesso

Ai sensi del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascun ordine di scuola:

1. La procedura di accesso ai corsi si articola in:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

2. Il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte dei candidati, di competenze:

1. didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. su empatia e intelligenza emotiva;
3. su creatività e pensiero divergente;
4. organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. Il test preselettivo, per ogni ordine di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali i candidati ne devono individuare come giusta una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

4. Per ogni ordine di scuola, è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi alla stessa.

Sono ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che - ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 - rientrano in uno dei casi sottoindicati:

- a) i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% (legge 104/1992 art. 20, comma 2-bis);
- b) i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi [dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano (art. 2, comma 8, del D.L. n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020).
- c) in deroga all'art.4 comma 4 del [D.M. n.92/2019](#), i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.⁴

Tali casi dovranno essere dichiarati dai candidati mediante il modello "Allegato B" di cui all'art. 4.1. Nel caso a) la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'ordinamento comprovante lo status di disabilità o invalidità. Nel caso c) la dichiarazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante le misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena). I candidati che richiedono l'accesso diretto alla prova scritta per un determinato ordine di scuola, ai sensi dell'articolo 1.6 del [D.I. n.90 del 7 agosto 2020](#), devono essere iscritti come candidati per il concorso (VII ciclo sostegno) a tale ordine di scuola solo presso l'Università di Pisa.

Entro cinque giorni prima dello svolgimento del test sarà pubblicato l'elenco dei candidati (individuati tramite il numero di prematricola) che, tramite l'allegato B, abbiano dichiarato i requisiti di cui ai punti a), b) e c) e abbiano, pertanto, diritto ad accedere direttamente alla prova scritta. I candidati che, dai controlli anche successivi all'immatricolazione, non risultassero in possesso dei requisiti dichiarati per l'esonero dalla prova preselettiva, saranno esclusi dal concorso.

5. Per essere ammesso alla prova orale i candidati devono conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.

6. La prova orale è superata se i candidati riportano una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste al comma 2. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa.

8. La modalità di svolgimento della prova orale (che si svolgerà in presenza o a distanza tramite l'uso di piattaforme di videoconferenza) sarà decisa dalla Commissione e resa nota in occasione della pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Articolo 7 - Titoli valutabili

1. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili.

2. I titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza di iscrizione al concorso (2 maggio 2022) e devono essere presentati tramite l'autocertificazione di cui all'articolo 4-(Allegati A/1, A/2, A/3, A/3 bis, A/4,A/4 bis) da caricare **esclusivamente** on line al momento dell'iscrizione al concorso, **secondo le istruzioni riportate nella [Guida per l'iscrizione al concorso](#)**.

⁴ Art. 1, comma 7, del [D.M. 333 del 31 marzo 2022](#)

3. I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono i seguenti per ciascun ordine di scuola:

- a) diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
voto di laurea da 105 a 108 - punti 1
voto di laurea da 109 a 110 - punti 2
voto di laurea 110 e lode - punti 3
- b) abilitazione all'insegnamento (non conseguita tramite l'acquisizione della laurea e del diploma di scuola secondaria di secondo grado) con un punteggio maggiore o uguale a 70/80 - punti 3
- c) dottorato di ricerca - punti 1
- d) Servizio di insegnamento sul sostegno prestato in **qualsiasi ordine di scuola**, nelle istituzioni, statali e paritarie del sistema scolastico nazionale:
1 anno scolastico intero - punti 1
2 anni scolastici interi - punti 2
3 o più anni scolastici interi - punti 3

In base a quanto previsto dall'art.11 comma 14, della [legge 3 maggio 1999 n.124](#): "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come **anno scolastico intero** se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**".

4. Nei casi a), b) e c) sarà valutabile un solo titolo: nel caso che i candidati presentino più titoli per la stessa tipologia, la commissione valuterà e assegnerà un punteggio solo a quello che dà diritto al punteggio più alto.

Articolo 8 - Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

1. Come previsto dal [D.M. n.333/2022](#) sono riportate di seguito le date di svolgimento dei test preliminari:

- Scuola dell'Infanzia: mattina del **24 maggio 2022**;
- Scuola Primaria: mattina del **25 maggio 2022**;
- Scuola Secondaria di primo grado: mattina del **26 maggio 2022**;
- Scuola Secondaria di secondo grado: mattina del **27 maggio 2022**.

2. La **sede di svolgimento** e l'**orario di convocazione** dei candidati al test preselettivo, per ciascun ordine di scuola, saranno pubblicati alla pagina "[formazione insegnanti -corsi di specializzazione per il sostegno](#)" al concorso almeno **5 giorni prima dello svolgimento dello stesso**.

3. Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- Scuola dell'Infanzia: **pomeriggio del 15 giugno 2022**;
- Scuola Primaria: **pomeriggio del 21 giugno 2022**;
- Scuola Secondaria di primo grado: **mattina del 21 giugno 2022**;
- Scuola Secondaria di secondo grado: **mattina del 15 giugno 2022**.

Le sedi, gli orari e le modalità di svolgimento della prova scritta, con indicazione degli ammessi, saranno pubblicate almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della stessa, unitamente alle votazioni conseguite dai candidati nel test preselettivo.

4. Per quanto riguarda le prove orali, per tutti gli ordini di scuola, il periodo di svolgimento sarà reso noto entro il 6 giugno 2022 tramite pubblicazione alla pagina web "[formazione insegnanti -corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

Le votazioni conseguite dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, con indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicate almeno 5 giorni prima del giorno d'inizio della stessa. In tale occasione sarà pubblicato il calendario delle convocazioni, completo degli orari e delle modalità di svolgimento delle prove orali.

5. Tutti gli esiti saranno pubblicati in forma anonima utilizzando il "numero di prematricola" rilasciata a ciascun candidato (vedi art.4).

6. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo ("[formazione insegnanti -corsi di specializzazione per il sostegno](#)") hanno a tutti gli effetti valore di convocazione e comunicazione ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Articolo 9 - Obblighi dei candidati

1. Per sostenere le prove concorsuali i candidati devono presentarsi per le operazioni di identificazione, con un documento di identità in corso di validità nei giorni, orari e sedi indicate come previsto nell'art.8. La mancata presentazione alle prove nei modi e termini previsti costituisce rinuncia implicita alle stesse e comporta pertanto l'esclusione dal concorso.

2. I candidati devono svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite nella sede di esame.

3. Salvo diverse indicazioni della commissione, durante tutte le prove non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo e strumenti elettronici di qualsiasi genere.

4. I candidati sono tenuti a custodire i propri effetti personali in quanto l'Università non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali in loro possesso non essendo previsto alcun servizio di custodia.

Articolo 10 - Graduatorie finali

1. La Commissione ha a disposizione 70 punti, dei quali 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.

2. La valutazione dei titoli avverrà solo per coloro che sono ammessi alla prova scritta, prima della correzione della stessa.

3. La graduatoria finale di ogni concorso, approvata con Decreto rettorale, sarà pubblicata alla pagina web dedicata alla [“formazione insegnanti”- corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

La graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti, nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevalgono i candidati con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, a prescindere dall'ordine di Scuola per il quale si concorre. In caso di ulteriore parità prevalgono i candidati anagraficamente più giovani.

L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, per le finalità predette, deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**2 maggio 2022**). A tale scopo, in occasione della pubblicazione dell'esito delle prove scritte, verrà messo a disposizione un modulo sul quale i candidati dovranno dichiarare i giorni di servizio di cui trattasi. La dichiarazione dovrà essere resa, entro la data di svolgimento della prova orale con le modalità che verranno rese note contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte. Le dichiarazioni rese non potranno essere oggetto di successive modificazioni o integrazioni.

4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata, per ogni ordine di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati. I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione entro i termini prescritti degli aventi diritto sono assegnati, tramite successivi scorrimenti, tenendo conto dell'ordine progressivo delle graduatorie. Nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie finali sopra indicato, verranno individuate le date degli scorrimenti delle stesse.

5. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, l'Università di Pisa può procedere, ad integrarla con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno rese note sulla pagina web dedicata alla [“formazione insegnanti”- corsi di specializzazione per il sostegno](#) al momento della pubblicazione delle graduatorie finali.

6. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Ammissione in soprannumero

1. Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza nessuna valutazione, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno:

- a. abbiano sospeso il percorso;
- b. pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- c. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- d. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.

2. Tali richieste dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità che saranno indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla [“formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#) entro il **28 aprile 2022**.

3. In considerazione dell'elevato numero di posti previsti per il VII ciclo (anno accademico 2021/2022) nei vari ordini di scuola, si ammettono, in via prioritaria, come soprannumerari solo coloro che rientrino in una delle quattro categorie sopra elencate (a, b, c, d) e siano inseriti nelle graduatorie finali dei precedenti cicli dell'Università di Pisa.

Articolo 12 - Immatricolazione

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate nei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie.
2. La contribuzione per l'anno accademico 2021/2022 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che saranno specificati in occasione della pubblicazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica. A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti - anno accademico 2021/2022.
3. Le informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, nella pagina web "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)", alla sezione dedicata alla didattica.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta.
2. I dati forniti dai candidati verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare le prove. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell'immatricolazione. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email sostegno@unipi.it. L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

Articolo 14 - Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente bando, i provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici e di approvazione delle relative graduatorie sono pubblicati all'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.
È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) secondo i seguenti orari:
 - **lunedì:** ore 9:00-11:00
 - **martedì:** soltanto su appuntamento dalle ore 15:30 alle ore 17:30
 - **mercoledì:** ore 11:00-13:00
 - **giovedì:** soltanto su appuntamento dalle ore 11:30 alle ore 13:30
 - **venerdì:** ore 9:00-11:00.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni dovranno prenotare l'appuntamento tramite l'agenda disponibile all'interno dello [sportello virtuale](#) indicando nel campo "motivazione" anche un numero telefonico. Gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero indicato.

Qualora il ricevimento telefonico venga disattivato in favore della ripresa del ricevimento in presenza, verrà data comunicazione alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

Articolo 15 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella